- 9) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni.
- 10) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 11) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 12) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 13) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti.
- 14) Il canone applicato è stato determinato come da atto di accertamento n. 00-278/20 del 29/12/2020, salvo conguaglio. Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si impegna al versamento dell'eventuale conguaglio.
- 15) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 16) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale.
- 17) La presente concessione viene sopposta alla condizione risolutiva espressa nel caso di acquisizione postuma di certificazione antimafia di tipo interdittivo, ex D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in quanto tale sarà immediatamente revocata, restando inteso che all'interessato non spetterà alcun indennizzo di sorta.
- 18) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.
- 19) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione (cod. 1560 per €332,09 e cod. 1561 per €66,42) e alle spese relative ai valori bollati per €114,00 tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO CELLNEX ITALIA S.P.A. Il procuratore speciale - Nicoletta Taddei

f.to digitalmente

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: cellnexitaliaspa@legalmail.it

> IL CONCESSIONARIO CELLNEX ITALIA S.P.A. Il procuratore speciale - Nicoletta Taddei f.to digitalmente

IL PRESIDENTE Ing. Vincenzo Garofalo f.to digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE Dott.ssa Maria Grazia Pittalà f.to digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 21/01/2023 al nº 304 con l'esenzione di euro 512,51

Ancona, addì 19/07/2023

L'Officiale Rogante L'Ufficiale Rogante Dott.ssa Maria Grazia Pittalà N. 00-11 del registro Concessioni - Anno 2023 N. 2079 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

X PRIMO RILASCIO RINNOVO RINNOVO CON MODIF VARIAZ. INTESTAZIONE

ILPRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALEDEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.

Vista la licenza demaniale n. 00-26/2019 del 19/07/2019, rep. 1509;

Vista la richiesta presentata dalla società Galata S.p.a., C.F./P.IVA 13264231005, con sede in ROMA (RM), via Carlo Venanzoni n. 58, acquisita al prot. n. ARR-2292 del 22/03/2019, quale preliminare domanda di delocalizzazione degli apparati e delle antenne presenti nell'ambito portuale di Ancona ed installate nella struttura metallica del traliccio della società SAI S.p.a. collegata ai silos oggetto di successiva demolizione;

Vista la nota assunta al prot. n. ARR-9581 del 07/10/2019 con cui la società SAI S.r.l. ha richiesto la individuazione di un'area alternativa per la delocalizzazione degli impianti di telecomunicazioni al fine di consentire lo svolgimento delle attività di demolizione delle strutture silos;

Vista la nota prot. n. PAR-5790 del 10/10/2019, partecipata alla società SAI S.r.l. con prot. n. PAR-5792 del 10/10/2019, con cui questa Autorità ha comunicato alle Società di telefonia mobile l'individuazione di un'area alternativa per la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile;

Vista la nota prot. n. PAR-5958 del 16/10/2019 con cui questa Autorità, a seguito del sopralluogo svolto in pari data per come richiesto dalle Società di telefonia mobile interessate, Inwit S.p.a. e Galata S.p.a., ha comunicato la individuazione di altra area risultante idonea per la delocalizzazione delle antenne situata nei pressi della banchina 18, a confine con la recinzione di security delle banchine nn. 19 e 20;

Vista la nota assunta al prot. n. ARR-10116 del 22/10/2019 con cui la società Galata S.p.a., a seguito del suddetto sopralluogo, ha avanzato richiesta di autorizzazione allo svolgimento dei necessari rilevamenti, necessari alla progettazione della nuova struttura, mediante l'utilizzo di drone;

Viste le note prot. n. PAR-6301 del 29/10/2019, PAR-6694 del 14/11/2019, PAR-7061 del 03/12/2019 con cui questa Autorità ha sollecitato le Società degli impianti di telefonia mobile alla produzione della domanda per la delocalizzazione delle strutture nell'area demaniale individuata con ultimo sopralluogo;

Vista la domanda avanzata dalla società Galata S.p.a., C.F./P.IVA 13264231005, con sede in ROMA (RM), via Cesare Giulio Viola n. 43, acquisita al prot. n. ARR-10727 del 04/11/2019, ha formalizzato istanza di rilascio di concessione di un'area di mg. 130,00, situata nei pressi della banchina 18 del porto di Ancona, da adibire a stazione radio base per videotelefonia mobile, denominata "AN118 ANCONA PORTO CARRATO", per la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile già presenti in ambito portuale nelle strutture tipo silos;

Vista la autorizzazione rilasciata da questa Autorità con prot. n. PAR-6443 del 05/11/2019 per consentire la delocalizzazione dell'impianto al fine di non costituire impedimento alla demolizione delle strutture silos;

Vista l'Ordinanza Presidenziale n. 78/2019 del 05/12/2019 di questa Autorità con cui è stata indicata l'interdizione alla sosta e transito nell'area demaniale individuata per la delocalizzazione delle antenne situata nei pressi della banchina 18, a confine con la recinzione di security delle banchine nn. 19 e 20;

Visto il nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/90 dall'Agenzia delle Dogane di Ancona con prot. n. 42713/RU del 29/11/2019, assunto al prot. n. ARR-11954 del 02/12/2019;

Visto l'avviso di pubblicazione della domanda in data 04/12/2019, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. e che nei termini assegnati non risultano pervenute osservazioni, opposizioni e/o domande concorrenti al riguardo;

Vista la nota assunta al prot. n. ARR-12736 del 20/12/2019 con cui il Comune di Ancona ha comunicato l'acquisizione del parere di ARPAM in data 17/12/2019;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-0014 del 02/01/2020;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo della Capitaneria di Porto di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-0547 del 17/01/2020:

Vista la delibera n. 13 in data 05/05/2020 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii; Viste le integrazioni acquisite al prot. n. ARR-2539 del 21/02/2020, ARR-1400 del 24/02/2020, ARR-3918 del 25/03/2020, ARR-6704 del 11/06/2020, E-8402 del 16/05/2023, E-12021-10/07/2023;

Vista la nota assunta al prot. n. ARR-10519 del 22/09/2020 con cui la società ha comunicato il cambio di denominazione in Cellnex Italia S.p.a., restando invariati i restanti riferimenti della stessa;

Viste le note prot. n. PAR-7453 del 13/11/2020, PAR-8676 del 30/12/2020, PAR-901 del 08/02/2021, PAR-4333 del 15/06/2021 con cui è stata sollecitata la produzione della documentazione integrativa;

Vista la dichiarazione emessa dalla società AXA-XL Insurance Company SE quale attestazione alla copertura assicurativa All Risks per l'importo unico di € 40.000.000,00 con polizza n. IT00019999PR, acquisita al prot. n. ARR-8843 del 05/07/2021 e relativa nota prot. n. PAR-786 del 10/02/2022 recante richiesta di conferma di vincolo a favore della stessa per la partita ricorso terzi;

Visto il versamento dell'importo di € 14.000,00 in data 01/07/2019 quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione di che trattasi e relativa conferma di mantenimento dello stesso come da nota acquisita al prot. n. ARR-912 del 22/01/2021;

Viste le note prot. n. PAR-785 del 10/02/2022, PAR-3499 del 17/05/2022, PAR-4271 del 09/06/2022, PAR-7191 del 21/09/2022 con cui questa Autorità ha richiesto ulteriori integrazioni, da ultimo prodotte con la nota assunta al prot. n. ARR-12557 del 04/10/2022;

Visto il versamento in data 21/01/2021 dell'importo di € 5.460,21, determinato come da atto di accertamento n. 00-278/20 del 29/12/2020;

Visto il versamento in data 27/01/2021 dell'importo di € 5.460,21 con eccedenza di € 101,01 rispetto al canone anno 2021 di € 5.359,20, determinato come da atto di accertamento n. 00-182/21 del 01/01/2021;

Visto il versamento in data 13/02/2023 dell'importo di € 5.684,25, determinato come da atto di accertamento n. 00-212/22 del 21/09/2022, originariamente di € 5.785,26 da cui è stata detratto l'importo già versato di € 101,01;

Vista la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. della B.D.N.A. in data 23/03/2023 prot. PR_RMUTG_Ingresso_0179369_20220513, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale; Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE

A CELLNEX ITALIA S.P.A. (già GALATA S.P.A.)

codice fiscale 13264231005

di occupare una zona demaniale marittima di complessivi ml. 130,00, situata nell'ambito portuale di Ancona, nei pressi della banchina 18, catastalmente individuata al foglio 6 part. 976/parte allo scopo di delocalizzare gli impianti di telefonia mobile già presenti in ambito portuale nelle strutture tipo silos oggetto della licenza n. 00-26/2019 del 19/07/2019, rep. 1509, con installazione di una stazione radio base per videotelefonia mobile, denominata "AN118 ANCONA PORTO CARRATO"

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 5.460,21 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà durata a decorrere dal 01/01/2020 fino alla relativa scadenza, originariamente prevista al 31/12/2020 e ulteriormente prorogata di 24 mesi fino al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. B) del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di

sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza, le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza, se prima non avrà ottenuto presso l'Amministrazione competente ogni nulla osta, concerto o altro atto di assenso sotto il profilo urbanistico ed edilizio o comunque altro assenso dovuto per legge e non avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dovrà produrre autorizzazione e/o atto equivalente rilasciato dalla competente amministrazione comunale per la porzione di sua competenza.
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 6) Le opere dovranno essere realizzate nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI, di igiene e sanità pubblica
- 7) Le installazioni non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità, restando pienamente responsabile il concessionario che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza.
- 8) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.

ANCONA PORTO CARRATO







